

Reg. Gen n. 579

del 20/10/2025

## SETTORE LLPP E PATRIMONIO

OGGETTO: SANTUARIO SANT'EMILIANO - LAVORI DI "RESTAURO E

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SANTUARIO DI SANT'EMILIANO" AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA C.R.C. LINE SRL - CUP: C92F23000910004 – CIG: B7DF58168A

#### IL RESPONSABILE DI SETTORE

#### Richiamati:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 20 dicembre 2024, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 20 dicembre 2024, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 231 del 20 dicembre 2024, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2025/2027;
- il Decreto Sindacale n. 10 del 03 febbraio 2025 prot. 2860/2025 di incarico di Elevata Qualificazione per il Settore Lavori pubblici e Patrimonio all'Ing. Andrea Beltrami;

## Premesso che:

- il Comune di Sarezzo è proprietario di un complesso immobiliare lungo le pendici del Monte Sant'Emiliano, denominato "Santuario Santi Emiliano e Tirso", costituito da una chiesa del XII secolo, da locali ad uso rifugio e da un'area a parco attrezzata, distinto al Catasto dei Terreni al Fg. 10 particella A e al Catasto dei Fabbricati al Fg. 10 particella A sub.1, 2 e 3;
- con determinazione n. 166 del 12/04/2022 è stato conferito all'Arch. Luca Guizzi l'incarico per la redazione della documentazione inerente la mappatura degli interventi necessari presso il "Santuario Santi Emiliano e Tirso" e sue pertinenze con relativa restituzione grafica da presentare alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Bergamo e Brescia ai fini dell'ottenimento del relativo parere per sanare le difformità rilevate;
- con comunicazione Prot. 1617 del 19/01/2023 avente ad oggetto "Trasmissione documentazione relativa alla mappatura delle difformità ed agli interventi di messa in pristino" è pervenuto parere dalla Soprintendenza dal quale si evince che: "Si ritiene in generale che gli interventi, per i quali si chiede il mantenimento della situazione in essere, così come desumibili dall'esame della documentazione pervenuta, siano ammissibili in rapporto alle vigenti norme sulla tutela delle

cose di interesse artistico e storico. Si concorda in via preliminare sulle proposte finalizzate a porre rimedio a puntuali opere non autorizzate e si rimane in attesa di progetto, completo di dettagli esecutivo, da inoltrare con istanza ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 42/2004";

#### richiamate:

- la determinazione n. 92 del 09/02/2023 con la quale è stato affidato all'arch. Luca Guizzi l'incarico per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo architettonico immobile vincolato;
  - la determinazione n. 93 del 09/02/2023 con la quale è stato affidato allo studio Imvelo Design l'incarico per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo dell'impianto fotovoltaico e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP) e in fase di esecuzione (CSE);
  - la determinazione n. 655 del 27/10/2023 è stato integrato l'incarico all'arch. Luca Guizzi per la predisposizione della pratica di accertamento della compatibilità paesaggistica;
- con determinazione n. 141 del 20/03/2024 è stato nominato ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, il geom. Andrea Cedoni, Istruttore Tecnico Geometra del Servizio Manutenzioni e Patrimonio del Settore Tecnico, per le funzioni di Responsabile Unico del Progetto per i lavori di cui trattasi, e quale gruppo di lavoro in qualità di verificatore e collaboratore tecnico l'Ing. Andrea Beltrami, di collaboratore tecnico la geom. Chiara Simone, di collaboratore amministrativo il Sig.Tommaso Trebeschi e in qualità di supporto per il coordinamento della fase di esecuzione il capo operai Sergio Bonardi;
- con determinazione n. 228 del 23/04/2024 è stato affidato all'ing. Daniele Saleri con studio in Villa Carcina Via dei Mille, 42 l'incarico per la redazione del progetto strutturale comprensivo della relazione di calcolo, tavola strutturale e relativa direzione lavori per le opere strutturali;
- il progetto prevede sia opere in sanatoria per le quali è stato ottenuto l'accertamento di compatibilità urbanistica n. 03/2024 del 07/02/2024 agli atti dell'ufficio con protocollo n. 3308 del 07/02/2024 è stata autorizzata la sanatoria per la realizzazione delle tettoie pertinenziali al santuario sia opere di manutenzione straordinaria per le quali la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia ha rilasciato, relativamente al progetto di manutenzione straordinaria inviato in data 08/02/2024, parere positivo con prescrizioni pervenuto al prot. 5020 in data 28/02/2024;
- con deliberazione G.C. n. 87 del 15/05/2024 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Restauro e Manutenzione straordinaria" presentato a firma dell'Arch. Luca Guizzi, per la parte architettonica, e dell'Ing. Daniele Saleri per quanto riguarda la parte strutturale;
- con determinazione n. 313 del 31/05/2024 è stata indetta procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) del D.lgs. 36/2023 con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo agli Operatori Economici da attuarsi sulla piattaforma telematica SINTEL;
- preso atto è stato invitato un operatore economico alla presentazione dell'offerta per l'affidamento dei lavori succitati e che la gara è andata deserta poiché l'O.E. ha riscontrato discrepanze su alcuni prezzi, dovute principalmente alla posizione geografica del cantiere che non risulta facilmente raggiungibile e le connesse difficoltà di cantieristica e dello svolgimento delle lavorazioni;
- preso atto dell'avvicendamento della nuova amministrazione comunale e rilevato che a seguito delle interlocuzioni avvenute presso gli uffici della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Bergamo e Brescia tra l'arch. Camilla Rinaldi, funzionario della Soprintendenza, l'arch. Luca Guizzi, progettista, il geom. Andrea Cedoni, Responsabile Unico del Progetto e la dott.ssa Valentina Pedrali, Sindaco pro-tempore del Comune di Sarezzo, si è valutata la possibilità di effettuare, unitamente ai lavori già elencati in premessa, il restauro della facciata e del campanile del Santuario e per effettuare tali lavori di restauro sopradescritti è

- risultato necessario provvedere alla realizzazione di alcune indagini stratigrafiche preliminari da eseguirsi sulle pareti esterne pertinenti al Santuario;
- con determinazione n. 597 del 06/11/2024 sono state incaricate di effettuare indagini stratigrafiche preliminari della facciata e del campanile del Santuario di S. Emiliano le restauratrici dott.ssa Annalisa Belloni CIG: B4174A246C e dott.ssa Carla Valzelli CIG: B4174DF6C2;
- con determinazione n. 805 del 23/12/2024 è stato esercitato il diritto di opzione di cui alla determinazione n. 92 del 09/022023 ed affidato al professionista arch. Luca Guizzi - P.IVA 04076070988 i servizi oggetto di opzione per l'incarico di redazione del progetto definitivo/esecutivo e direzione lavori del risanamento conservativo delle facciate del Santuario Sant'Emiliano;
- che lo studio Imvelo Design con sede in Brescia, Via Zadei, 8 ha cambiato ragione sociale in Studio Imvelo Design di Alessandro geom. Merigo con sede in Lumezzane (BS), via Rossaghe 53D, con P.IVA 02929720981 come da comunicazione pervenuta in data 29/11/2024 prot. n. 27103;
- con determinazione n. 806 del 23/12/2024 è stato esercitato il diritto di opzione di cui alla determinazione n. 93 del 9/02/2023 ed è stato affidato allo Studio Imvelo Design di Alessandro geom. Merigo - P.IVA 02929720981 i servizi oggetto di opzione per l'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativamente ai lavori di risanamento conservativo delle facciate del Santuario Sant'Emiliano;
- il progetto esecutivo revisionato ed integrato è stato sottoposto a nuovo parere della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Bergamo e Brescia che ha rilasciato l'Autorizzazione ai sensi dell'art. 21, co. 4, D.Lgs. 42/2004 della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Bergamo e Brescia ns. prot. n. 14609 del 28/05/2025);
- con deliberazione G.C. n. 97 del 26/06/2025 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Restauro e Manutenzione straordinaria" revisionato ed integrato a seguito della revisioni prezzi, delle osservazioni della Soprintendenza e dei risultati delle indagini stratigrafiche eseguite dalle restauratrici sulla facciata e sul campanile del Santuario di S. Emiliano, Prot.n. 16202/2025 del 18/06/2025, dei lavori di "Restauro e manutenzione straordinaria Santuario Sant'Emiliano", redatto ai sensi dell'art. 41 del D.lgs. 36/2023 (Allegato I.7) per la parte architettonica dall'Arch. Luca Guizzi, per la parte strutturale dall'ing. Daniele Saleri e per il coordinamento della sicurezza, per il progetto dell'impianto fotovoltaico e per il progetto dei sistemi anticaduta dal geom. Alessandro Merigo, dell'importo complessivo di € 190.000,00, di cui: lavori € 137.631,23 (di cui lavori a base d'asta € 131.816,50, di cui incidenza manodopera € 61.382,01, e oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 5.814,73) e € 52.368,77 di somme a disposizione;
- con determinazione n. 453 del 07/08/2025 i lavori "Restauro e manutenzione straordinaria santuario di Sant'Emiliano" sono stati aggiudicati all'impresa Man Srl con sede in Orzinuovi (BS) Via Altiero Spinelli n. 13 − P.IVA e C.F.: 03480070980 i lavori di manutenzioni straordinaria, che ha offerto lo sconto del 3,50% (tre/50 %) sul prezzo posto a base di gara per il prezzo netto di € 131.816,50 (manodopera compresa) oltre oneri della sicurezza per € 5.814,73 iva esclusa per un prezzo netto importo netto dei lavori pari a € 127.202,93 oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di € 5.814,73 al netto dell' IVA al 10% su interventi di restauro e 22% sull'impianto di produzione dell'energia elettrica per complessivi € 133.017,66 iva compresa CIG B7DF58168A;

**Dato atto** che come risulta dal verbale di consegna dei lavori prot. n. 25078 del 13/10/2025 i lavori sono iniziati in data 13/10/2025;

**Vista** l'istanza prot.n.25732/2025 del 13/10/2025 e successive integrazioni prot. 25811/2025 del 14/10/2025, prot. 26063/2025 del 16/10/2025 e prot. 26175/2025 del 17/10/2025 con relativa documentazione allegata, presentata dalla impresa Man Srl con sede in Orzinuovi (BS) Via Altiero Spinelli n. 13 – P.IVA e C.F.: 03480070980, aggiudicataria dei lavori in oggetto, per l'autorizzazione al subappalto in favore dell'impresa C.R.C. Line Srl con sede in Via A.de Gasperi n. 20/A a Coccaglio (BS) per l'installazione dei sistemi anticaduta di cui alla categoria SOA OG1 per l'importo di € 3.300,00, comprensivi di € 150,00 per oneri di sicurezza, oltre a iva;

Richiamato l'art. 119 del D.lgs. 36/2023 che regola l'affidamento di lavori in subappalto;

**Viste** le dichiarazioni e i documenti presentati dall'impresa riguardanti il possesso dei requisiti di qualificazione e generali, tra i quali:

- le dichiarazioni riguardanti il possesso dei requisiti di qualificazione e generali di cui al suddetto decreto;
- il contratto di subappalto depositato nel quale le parti dichiarano che l'impresa C.R.C. Line Srl procederà alla realizzazione delle opere di cui alla categoria OG1;
- la dichiarazione che sarà rispettato il Contratto di Lavoro (CCNL) per il settore di competenza;

**Vista** la dichiarazione fornita dall'impresa Man Srl circa la non sussistenza di forme di controllo e di collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice Civile fra le imprese in questione;

**Considerato** l'esito positivo delle verifiche effettuate, ai sensi degli articoli 94, 95 e 100, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023;

**Accertata,** per l'impresa C.R.C. Line Srl la regolarità contributiva tramite INAIL\_50786427 con validità 22/01/2026;

**Ritenuto** pertanto di autorizzare il subappalto richiesto sulla base della documentazione acquisita agli atti di ufficio con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.lgs. 36/2023;

#### Dato atto che:

- i pagamenti conseguenti all'approvazione della presente determinazione avverranno secondo quanto stabilito nel contratto di subappalto salvo imprevisti al momento non preventivabili;
- ai sensi dell'art. 183 comma 8 del nuovo TUEL D.Lgs. 267/2000 e smi, si attesta che i pagamenti conseguenti all'impegno a cui si riferisce la presente determinazione sono compatibili con lo stanziamento di cassa;
- il Responsabile Unico del Progetto è il Geom. Andrea Cedoni, Coordinatore del Servizio Manutenzioni, Patrimonio e Protezione Civile;
- ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 n. 190 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre n. 445 il Responsabile Unico del Progetto dichiara di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse nei confronti dell'operatore economico e dei relativi titolari effettivi ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 bis della Legge 241/90, dall'art. 53 del D.lgs. 165/2001 e dall'art. 16 del D.lgs. 36/2023, anche con riguardo agli obblighi di astensione previsti dall'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62;

Tutto ciò premesso e considerato,

#### DETERMINA

- 1. **di richiamare** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, anche ai fini del soddisfacimento dell'onere motivazionale di cui all'art. 3 della L. 241/1990;
- 2. **di autorizzare** l'impresa Man Srl con sede in Orzinuovi (BS) Via Altiero Spinelli n. 13 P.IVA e C.F.: 03480070980, a subappaltare in favore dell'impresa C.R.C. Line Srl con sede in Via A.de

Gasperi n. 20/A a Coccaglio (BS) l'installazione dei sistemi anticaduta di cui alla categoria SOA OG1 per l'importo di € 3.300,00, comprensivi di € 150,00 per oneri di sicurezza, oltre a iva;

- 3. **di richiamare** l'impresa appaltatrice, ai sensi dell'art. 119 del D.lgs. 36/2016, e s.m.i. al rispetto dei seguenti punti:
  - l'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all'articolo 11. È, altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto nel rispetto di quanto previsto dal comma 12. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 15. Per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori;
  - il piano di sicurezza e coordinamento è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere per rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori;

## 4. di dare atto che:

- il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- l'impresa Man Srl pagherà direttamente il subappaltatore come indicato nel contratto di subappalto manlevando l'amministrazione comunale di Sarezzo da ogni responsabilità in merito ai suddetti pagamenti;
- la documentazione complessivamente presentata dalla ditta subappaltatrice è stata, nelle parti verificabili, oggetto di controllo;
- il contratto di subappalto prot. 25732/2025 del 13/10/2025 e relativi allegati e protocolli successivi contengono l'apposita clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità introdotti dalla L. 136/2010 e s.m.i.;
- dalla dichiarazione resa dall'impresa Man Srl risulta l'inesistenza di forme di controllo ai sensi dell'art. 2359 del C.C.;

## 5. di dare comunicazione alla società suddetta:

- della adozione della presente determinazione;
- che, ai sensi dell'art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, per la fatturazione elettronica il nome ufficio del Comune di Sarezzo è: Uff\_eFatturaPA, mentre il codice univoco assegnato al Comune di Sarezzo è: UFSVKJ;
- 6. di precisare, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990, come modificata dalla L. 15/2005 che, in ossequio alle norme di cui al D.Lgs. 104/2010 sul processo amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e venga dallo stesso leso può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia sezione staccata di Brescia nel termine di decadenza di 30 giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio on-line;
- 7. **di provvedere** alla pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 33/2013 "Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni".

# IL RESPONSABILE DI SETTORE Andrea Beltrami\*

<sup>\*</sup> Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.